

IMPIANTO AGRIVOLTAICO EG EQUINOZIO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 29.976 MWp
COMUNE DI PAVIA DI UDINE (UD)

Proponente

EG EQUINOZIO S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 11616300965 · PEC: egequinozio@pec.it

Progettazione

ING. GUERRINO MANCON

Via DELLA CROCE, 18 - 31023 RESANA (TV)
P.IVA 00604220285 - PEC: guerrino.mancon@ingpec.eu

Collaboratori

Progettazione Generale: Ing. Guerrino Mancon

Progettazione Elettrica: Ing. Riccardo Rigotti

Progettazione Ambientale e Paesaggistica: Dott. Verio Solari

Progettazione Opere di Connessione: Ing. Agide Borelli

Coordinamento progettuale

PHAROS S.R.L

Via A. MALIGNANI, 33-33080 FIUME VENETO (PN)
P.IVA: 02828090304 · PEC: pharos1@legalmail.it

Titolo Elaborato

Relazione Aree idonee Dlgs n. 199/2021 - LR FVG n. 16/2021

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
PROGETTO DEFINITIVO	PAV-AMB-R-51			22/09/2023	

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	10/01/2024	-	MAN	PHA	ENF



COMUNE DI PAVIA DI UDINE (UD)
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



1. PREMESSA

Il presente progetto definitivo riguarda la realizzazione di un parco agrivoltaico posto in un'area, di superficie complessiva di circa 46 Ha, situata nel comune di Pavia di Udine (UD), località Selvuzzis, vie: Selvuzzis, Del Molino, Peraria.

Identificazione catastale: comune di Pavia di Udine, foglio 24, particelle 169-157-172-168-166-164-93-4-5-6-56.

L'area interessata dai pannelli fotovoltaici sarà della superficie di 14,8 Ha.

Il Parco Agrivoltaico sarà installato a terra su inseguitore solare tipo tracker monoassiale con asse nord-sud, asse attorno al quale ruoteranno i pannelli fotovoltaici, sarà fissato a terra tramite profilati di acciaio zincato infissi nel terreno, e sarà di potenza nominale **29,976MW**.

Il presente progetto quindi, è parte integrante della documentazione necessaria per presentare la richiesta di autorizzazione al MASE ed è richiesto in fase progettuale Definitiva.

Il Parco Solare Fotovoltaico sarà del tipo grid-connected, collegato alla rete elettrica dell'ente gestore della rete ad Alta Tensione RTN, Terna SpA, alla quale sarà ceduta l'energia elettrica prodotta.

La relazione che segue fa riferimento alla **nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 0014562 del 14/07/2023** che chiede di indicare se l'area di progetto ricada in una o più delle aree elencate al **comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021**, recante: **“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”**.

Inoltre, analizza le aree idonee ai sensi delle indicazioni riportate nella LR FVG n. 16 del 02.11.2021 .

2. QUADRO NORMATIVO

La produzione di energia rientra tra le materie di **competenza** Stato-Regioni. Allo Stato compete l'enunciazione dei principi fondamentali della materia, alle Regioni l'emanazione delle leggi di dettaglio in materia.

Le procedure amministrative di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili trovano disciplina nei decreti adottati in attuazione alle direttive dell'Unione europea in materia:

- il **decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato internodell'elettricità;
- il **D.M. 10 settembre 2010** "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, recante attuazione delladirettiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Tale quadro normativo, già stratificato con la successione dei decreti legislativi di recepimento delle diverse direttive dell'UE approvate in materia, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, che ne hanno modificato il contenuto.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 26, comma 4 della **legge sulla concorrenza 2021** (legge n. 118/2022) **ha delegato** il Governo ad adottare **entro il 27 dicembre 2023** decreti legislativi di **riordino e semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili**.

Le norme di settore che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili rinviano o comunque vanno interpretate in combinato disposto con le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**.

Infine, di particolare rilievo, risultano le **norme in materia ambientale e paesaggistica** che disciplinano i principali atti di assenso cui talvolta è subordinato il rilascio dell'autorizzazione o comunque la realizzazione dell'impianto da fonti elettriche rinnovabili, in particolare:

- le norme ambientali di cui al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** che disciplinano le procedure per la valutazione di impatto ambientale;
- il **codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, soprattutto, in relazione alle norme sull'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146;
- **L.R. FVG n. 16 del 02.11.2021**.

Infine si specifica che, ai sensi del D.lgs. n. 199/2021, con il termine ***energia da fonti rinnovabili o di energia rinnovabile*** si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

3. AREE IDONEE DLGS N. 199/2021

Il Decreto Legislativo 199/2021 (e successivo aggiornamento del 25/02/2023) stabilisce i criteri secondo cui gli Enti competenti (Province e Regioni) devono individuare all'interno dei propri territori di competenza le Aree Idonee all'Installazione di impianti da fonti rinnovabili. Prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati.

In particolare, il comma 1 rinvia ad uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di principi e criteri omogenei per l'individuazione, con successive leggi regionali, delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Si riportano di seguito gli obiettivi indicati attualmente dal PNIEC, approvato a dicembre 2019, che dovranno essere aggiornati alla luce degli obiettivi previsti a livello europeo dal cd "Green Deal".

Fonte	Dato effettivo 2017 (GW)	Dato effettivo 2021 (GW)	Obiettivo PNIEC 2030 (GW)
Idrica	18,86	19,17	19,2
Geotermica	0,81	0,82	0,95
Eolica	9,77	11,29	19,3
Bioenergie	4,13	4,11	3,76
Solare	19,68	22,59	52
	53,26	57,98	95,21

Nelle more della definizione da parte delle regioni delle aree idonee, il comma 8 individua alcune aree da considerarsi tali ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.

Tale individuazione acquisisce rilievo ai fini della successiva definizione delle aree idonee, in quanto, l'articolo 20 comma 1, come modificato dall'articolo 47 del D.L. n. 13/2023, prevede che i decreti recanti i criteri per l'individuazione delle aree idonee debbano tenere conto anche delle aree definite idonee ai sensi del comma 8.

Il comma 8 dell'art. 20 del D.L. n. 199/2021, oggetto di modifiche e integrazioni nel corso degli ultimi mesi, prevede siano aree idonee, in via generale:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati **interventi di modifica**, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, **eventualmente abbinati a sistemi di accumulo**, che non comportino una **variazione dell'area occupata** superiore al **20 per cento**. Detto limite percentuale non si applica per gli **impianti fotovoltaici**);
- b) le aree dei siti oggetto di **bonifica**;
- c) le **cave** e **miniere** cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
 - c-bis) i **siti** e gli **impianti** nelle disponibilità delle **società** del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di **infrastrutture ferroviarie** nonché delle società concessionarie **autostradali**;
 - c-bis.1) i **siti** e gli **impianti** nella disponibilità delle **società di gestione aeroportuale** all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - c-ter) esclusivamente per gli **impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra**, e per gli impianti di produzione di biometano, **in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - 1) **le aree classificate agricole**, racchiuse in un perimetro i cui punti **distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale**, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2) **le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti**, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) **le aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**;
 - c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le **aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica**, incluse le zone gravate da usi civici, né ricadono **nella fascia di rispetto** dei beni sottoposti a tutela, determinata considerando una **distanza** dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **tre chilometri** per gli impianti **eolici** e di

cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

Le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22 sono:

- d) il **carattere obbligatorio e non vincolante del parere** dell'autorità competente in materia **paesaggistica**, anche ai fini della VIA. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. a);
- e) la **riduzione di un terzo dei termini** delle procedure di autorizzazione (art. 22, comma 1, let. b).

Dette semplificazioni si applicano anche:

- f) alle **infrastrutture elettriche interrato** di connessione degli impianti, a prescindere dalla loro ubicazione (art. 22, comma 1-ter);
- g) alle **altre infrastrutture elettriche di connessione** (linee aree e, eventualmente, stazioni o cabine o loro porzioni), nonché a quelle necessarie per lo **sviluppo della rete** di trasmissione nazionale strettamente **funzionale** all'incremento dell'energia producibile da fonti **rinnovabili**, purché ricadenti **in aree idonee** (art. 22, comma 1-bis).

Una disciplina a parte è prevista per l'individuazione delle **aree idonee** all'installazione di **impianti off-shore**, demandata dall'articolo 23, comma 2 ai **Piani di gestione dello spazio marittimo** redatti ai sensi del D.Lgs. n. 201/2016 e del dpcm 1° dicembre 2017 da un Comitato tecnico cui partecipano rappresentanti del Governo e della Regione interessata ed approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a dicembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il report della consultazione pubblica ai fini dell'adozione dei piani, chiusasi ad ottobre 2022. Nelle more dell'adozione di tali piani, il successivo comma 3 dispone siano considerate idonee:

h) le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche

da ciascuna piattaforma;

i **porti, per impianti eolici fino a 100 MW** di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

4. AREE IDONEE LR FVG N. 16/2021

L'art. 4 della LR FVG n. 16 del 02.11.2021 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), ai commi seguenti, disciplina la localizzazione di impianti FV a terra di potenza > 1MW e in particolare:

comma 16. La Regione, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e del Piano paesaggistico regionale (PPR), disciplina i criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee E "Usi agricoli e forestali" e F "Tutela ambientale" del Piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., che trovano applicazione sino al compimento, a cura della Regione, degli adempimenti previsti dalla disciplina statale attuativa della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Comma 17. Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16:

a) **le aree individuate dal piano regolatore comunale** in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

b) **i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO** e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO;

c) **i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);**

d) **le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché **le aree a rischio potenziale archeologico** indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali;

e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR;

f) **le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale"** individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG;

g) **le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario;**

h) **le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso** secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale.

Comma 18. Ferme restando le esclusioni di cui al comma 17, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) **che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico** alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità;

b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la **compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta** di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;

c) che la realizzazione dell'impianto **non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;**

d) che **l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o con visuali e profili identitari tutelati dal PPR** o dagli strumenti urbanistici comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati;

e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;

f) che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR.

Comma 19. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 si applicano anche ai procedimenti autorizzativi di cui al Titolo I, capo IV, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi.

5. CONCLUSIONI

In risposta alla richiesta, da parte del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 0014562 del 14/07/2023**, di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree elencate al **comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021**, recante: **“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”**, si redige la seguente tabella esplicativa:

6.

Comma 8 Art. 20 D.L. n. 199/2021- AREE DONEE	Il sito oggetto di intervento ricade in Aree Idonee
a) i siti ove sono già' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.....	NO
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	NO
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento	NO
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali	NO
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori	NO
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: c-ter) 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;	NO

c-ter) 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;	NO
c-ter) 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	NO
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela ((di tre chilometri)) per gli impianti eolici e ((di cinquecento metri)) per gli impianti fotovoltaici. ((Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.))	NO

Dall'analisi dell'appartenenza del sito in esame alle Aree idonee, si può concludere che:

- ai sensi dell'art. 20 Dlgs n. 199/2021, lo stesso non risulta compreso in aree idonee. Come risulta dalla tabella di sintesi sopra riportata, in quanto presenti la Villa Deciani e la ciclovia Alpe-Adria. Comunque, dallo studio paesaggistico e di intervisibilità dell'impianto agrivoltaico è emerso che la realizzazione dell'impianto non compromette i beni paesaggistici alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo;

- ai sensi dell'art. 4 della LR FVG n. 16 del 02.11.2021 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), commi dal 16 al 19, si può concludere che il sito in esame non è tra le aree e siti non idonei compresi tra la lettera a) e la lettera g del comma 17, però, appartiene alle aree non idonee di cui alla lettera h) in quanto, area agricola che rientra nella classe 2 della capacità di suolo. Comunque, la natura agrivoltaica dell'impianto, consente di mantenere il medesimo uso del suolo e di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola. Permette l'impiego di colture più pregiate e nell'integrazione fra attività agricola e produzione

elettrica valorizza il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In linea con le Linee guida del MASE in materia di Impianti Agrivoltaici. Inoltre, le opere di mitigazione, come esplicitato alla voce precedente, rendono la realizzazione dell'impianto non compromettente i beni paesaggistici alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo.